

Buongiorno,

Con la presente per informarvi che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

La norma prevede in particolare, in merito ai rapporti di lavoro, le seguenti misure:

## **SMART WORKING**

Si riconosce, **fino al 30 giugno 2021**, al lavoratore dipendente, **genitore di figlio convivente minore di anni 16** (non deve pertanto aver compiuto i 16 anni) la **possibilità** di ricorrere allo smart working, **alternativamente** all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, della infezione da SARS Covid-19 del figlio e della quarantena del figlio disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

## **NUOVI CONGEDI COVID-19**

Laddove non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

In particolare, la possibilità di non svolgere attività lavorativa è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti (diverse) tutele, tutte applicabili fino al 30 giugno 2021:

### **Figlio convivente minore di anni 14 e figlio disabile**

Se il figlio **convivente è minore di anni 14, uno dei genitori ha diritto**, in sostituzione della retribuzione, ad una **indennità pari al 50%** della retribuzione stessa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

L'indennità viene erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

I periodi di congedo parzialmente indennizzato sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

### **Figlio convivente fra 14 e 16 anni**

Se il figlio ha una **età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori ha diritto** di astenersi dal lavoro ma **senza percepire né retribuzione né indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa**.

Il congedo indennizzato per figli under 14 e il congedo non indennizzato per i figli da 14 anni a 16 anni sono riconosciuti, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all'altro genitore.

Nei giorni in cui uno dei due genitori fa smart working o fruisce del congedo stesso o è sospeso dal lavoro o non svolge attività lavorativa l'altro genitore non può fruire dell'astensione per congedo o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di smart working, congedi e bonus baby-sitting.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti in dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 in misura pari al 30% della retribuzione oppure non indennizzati durante i periodi di DAD, di infezione da



SARS Covid-19 e di quarantena del figlio, **possono essere convertiti** in congedo indennizzato al 50% e computati a titolo di congedo parentale.

### **Bonus baby-sitting**

Il decreto legge n. 30 del 2021 riconosce, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting ai:

- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
- **lavoratori autonomi,**
- **al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
- lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza e non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse del numero dei beneficiari.

Il bonus, dell'importo massimo complessivo di **100 euro alla settimana**, può essere richiesto per la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minori di anni 14 o per sua infezione da SARS Covid-19 o quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia (voucher) o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Chi fruisce del bonus per servizi integrativi per l'infanzia non può richiedere il bonus asilo nido.

Il bonus può essere fruito **solo se l'altro genitore non è coperto da altre tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa alle misure previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 30/2021, nello specifico smart working, congedo indennizzato Covid e eventuali periodi di congedo parentale.**

### **Requisito della convivenza**

Si ricorda che il requisito della convivenza sussiste se il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

**Prima di essere operative tali disposizioni necessitano dell'emanazione dell'apposita circolare INPS**